

VERBALE ACCORDO SINDACALE DI PROCEDURA DI MOBILITA'

Addì, 01.06.2011 , presso la sede amministrativa della Società Europa2000 Prontogros Spa in Liquidazione ed in Concordato Preventivo corrente in Montaletto di Cervia (Ra) sono comparse le seguenti persone:

- EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO in persona del Liquidatore Sociale Dott. Luigi Gargioni
- FILCAMS CGIL Nazionale nella persona di Paolo Balestra giusta delega di Daria Banchieri
- FISASCAT CISL Nazionale nella persona di Andrea Bartoli giusta delega di Alfredo Magnifico
- UILTUCS UIL Nazionale nella persona di Carlo Sama
- UILTUCS UIL Territoriale nella persona di Mauro Strada

per l'esame congiunto della procedura di mobilità avviata dalla Società EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4 ,5 e 24 della Legge 223/91.

Premesso che

- i. in data 05 Aprile 2011 la Società Europa 2000 Prontogros S.p.a. in Liquidazione è stata ammessa alla procedura di Concordato Preventivo con decreto del Tribunale di Ravenna del 05.04.2011 N. 2/11;
- ii. la Società Europa 2000 Prontogros S.p.a. in Liquidazione ed in Concordato Preventivo ha attivato le procedure per l'intervento della Cassa Integrazione Straordinaria ex Art. 3 c.1 L. 223/91 per tutti i lavoratori in forza alla data di ammissione al Concordato Preventivo, ivi compresi i dipendenti delle numero 7 filiali cedute tramite affitto di ramo di azienda che potrebbero tornare in carico alla Società alla risoluzione del contratto od in caso di rescissione dello stesso;
- iii. le Organizzazioni Sindacali, allo scopo di favorire la ricollocazione dei lavoratori sul mercato del lavoro, hanno richiesto l'attivazione di una procedura di mobilità ex L. 223/91 per tutti i lavoratori che, durante il periodo di cassa integrazione, dichiarino la propria disponibilità alla collocazione immediata in mobilità, finalizzata al ricollocamento;



- iv. la Società Europa 2000 Prontogros S.p.a. in Liquidazione ed in Concordato Preventivo, previa autorizzazione del G.D., ha provveduto ad attivare la richiesta procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della Legge 223/91 per tutti i dipendenti della predetta azienda, interessati alla Cassa Integrazione Straordinaria;

Tutto quanto sopra premesso dopo ampia ed approfondita discussione le parti hanno convenuto e concordato quanto di seguito:

1. le premesse costituiscono parte integrante sostanziale ed inscindibile della presente intesa;
2. in mancanza, allo stato attuale, di prospettive di continuazione dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, le Parti concordano sulla necessità di collocare in mobilità un **numero massimo di 250 lavoratori**, pari all'intero organico della Società EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, i cui profili sono stati indicati nella comunicazione di apertura di procedura;
3. le Parti concordano sul fatto che i lavoratori della Società EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO da collocare in mobilità in costanza di C.i.g.s., saranno individuati in applicazione dell'unico seguente criterio di scelta:

RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI OPZIONE, ACCETTAZIONE E NON OPPOSIZIONE ALLA COLLOCAZIONE IMMEDIATA IN MOBILITÀ, resa unitamente alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso, che l'azienda si impegna pertanto a non trattenere dalle competenze del lavoratore, fatto salvo il diritto della Società alla riserva di non accettazione qualora vi siano fondate prospettive di cessione di azienda o di rami di azienda

4. la dichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere contestualmente formalizzata mediante sottoscrizione di accordo di conciliazione individuale in sede sindacale, *ex art. 410 ss. c.p.c. artt. 1965 e ss c.c., 2113 c.c. civ.*, come da **MODELLO (A)** che si allega al presente accordo e che ne costituisce parte integrante, contenente, in particolare, l'accettazione e la non opposizione all'immediata collocazione in mobilità;
5. le Parti concordano che la risoluzione dei rapporti di lavoro sarà disposta, di norma, con effetto dalla data di rilascio delle dichiarazioni di cui al punto 3 e subordinatamente alla sottoscrizione degli accordi di conciliazione individuale di cui al punto precedente

In merito alla risoluzione dei rapporti di lavoro le Parti concordano di esercitare la facoltà di deroga prevista dall'Art. 8, comma 4 della L. 236/93, fermo restando che decorso il termine del 30.09.2011 non saranno più valutate ed accolte dichiarazioni di opzione, accettazione e non opposizione alla immediata collocazione in mobilità rese dai dipendenti;

6. la data del 30.09.2011, di cui al punto precedente, si deve considerare, pertanto, come data di conclusione degli effetti della procedura di mobilità oggetto del presente accordo



Con la firma del presente accordo le parti dichiarano esperita, con esito positivo, la procedura di mobilità della Società EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO , attivata, tramite comunicazione anticipata via fax, in data 30.05.2011 ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 della citata Legge.

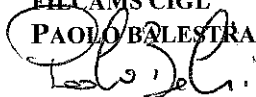
Letto, confermato e sottoscritto

Montaletto di Cervia (Ra) 01.06.2011

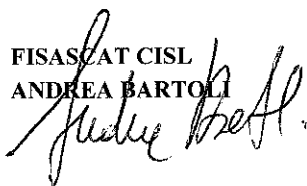
EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA
IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO



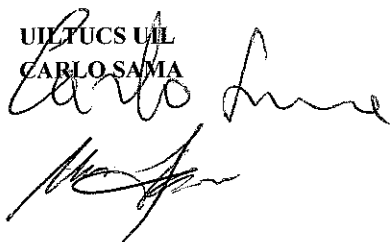
ELCAMS CIGL
PAOLO BALESTRA



FISASCAT CISL
ANDREA BARTOLI



UILTUCS UIL
CARLO SAMÀ



Modello A)

VERBALE DI CONCILIAZIONE SINDACALE

(Ai sensi degli artt. 2113 c.c. , 1965 c.c. ed artt. 410 e ss. come modificati dalla Legge n. 533 del 1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998 e dalla n.183 del 4.11.10 e ss.mm.ii.)

Il giorno in il Sig.....qualità di conciliatore designato dalla rispettiva Organizzazione Sindacale ha esperito il tentativo di conciliazione sindacale

Tra

Il Signor/Signora
nato/a a in data
e residente a Via
C.F.:.....
rappresentato/a dall'O.S. nella persona del

e

La Società EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA
in Liquidazione e Concordato Preventivo
con sede legale in Cesena (FC) e sede amministrativa in Montaletto di Cervia (RA) ,
in persona del liquidatore sociale Dott. Luigi Gargioni

Il conciliatore, accertata l'identità delle Parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4 C.C. e degli artt. 411 comma 3 e dell'art. 412 C.P.C. come modificati dalla Legge 11.08.1973 n. 533 e dai Decreti Legislativi n. 80 del 31.03.1998 e n. 387 del 29.10.1998 e dalla n.183 del 4.11.10 e ss.mm.ii..

Dopo ampia discussione e dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto e le ragioni che le parti hanno addotto, il conciliatore dà atto che le parti stesse hanno raggiunto l'accordo sulle seguenti basi:

Premesso che:

- tra la Società **EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA** in Liquidazione e Concordato Preventivo e il lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro a partire dal



- la Società EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA in Liquidazione e Concordato Preventivo ha avviato una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 , 5 e 24 legge n. 223/1991, conclusa con esito positivo mediante verbale di accordo sindacale sottoscritto in data **01.06.2011**;
- con verbale di accordo sindacale di cui al punto precedente, le Parti Sociali hanno stabilito come criterio per la collocazione in mobilità dei lavoratori il rilascio da parte degli stessi di dichiarazione della propria opzione , accettazione e non opposizione alla collocazione immediata, resa unitamente alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso, da manifestarsi mediante attraverso la sottoscrizione di accordo di conciliazione individuale ex artt. 1965 e ss c.c., 2113 c.c. e 410 e ss c.p.c.;
- in ossequio al criterio sopra richiamato, in data il lavoratore ha comunicato all'azienda , unitamente alla richiesta di esonero dal periodo di preavviso , la propria opzione , accettazione e non opposizione all' immediata collocazione in mobilità manifestando pertanto la volontà di risolvere a tutti gli effetti il predetto rapporto di lavoro con la Società EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA in Liquidazione e Concordato Preventivo alla data del;
- L'Azienda ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro di cui sopra e la conseguente collocazione in mobilità del dipendente , con effetto dalla data di ricevimento della stessa, e cioè dal;
- le Parti intendono prevenire in via conciliativa ogni vertenza che possa insorgere in relazione al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua risoluzione.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante , sostanziale ed inscindibile del presente accordo.
2. A seguito della conclusione con esito positivo della procedura di mobilità della Società EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA in Liquidazione e Concordato Preventivo e alla successiva comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità del lavoratore a partire dalla data di ricevimento della stessa, le Parti dichiarano di considerare il rapporto di lavoro di cui alle premesse concluso a tutti gli effetti alla data del
3. In merito a suddetta risoluzione, Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente all'obbligo del periodo di preavviso contrattualmente previsto e/o alla connessa indennità sostitutiva dello stesso
4. Il lavoratore, a fronte dell'accettazione da parte dell'azienda di riscontrare positivamente la dichiarazione resa e di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità, dichiara espressamente :
 - di accettare e di non opporsi alla propria immediata collocazione in mobilità con effetto dalla data del



- di rinunciare in via sostanziale e definitiva, fatta salva la mera verifica contabile relativa alle spettanze arretrate/correnti e di fine rapporto che saranno liquidate secondo tempistiche dettate dalla procedura di concordato preventivo in essere, ad ogni diritto, azione o ragione ancorché sino ad oggi non menzionato nei confronti della **EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA** in Liquidazione e Concordato Preventivo e/o delle società collegate e/o connesse e/o controllate e/o controllanti in ordine al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: alla retribuzione mensile, alla retribuzione variabile, Tfr, lavoro straordinario e relative incidenze su ferie, 13^a e 14^a, al compenso a titolo di tredicesima e quattordicesima, al periodo di preavviso previsto dal CCNL e/o dalle disposizioni di legge, a ferie, festività ed ex festività, a fringe benefits, nonché a qualsiasi domanda di risarcimento danni ex art. 2103 c.c.

5. Per ogni altro effetto le parti concordemente confermano che, con le intese qui documentate, hanno voluto e di fatto composto totalmente e definitivamente tutte le questioni e pendenze, ancorché ad oggi non denunciate né esaminate, connesse con l'intercorso rapporto di lavoro e con la sua risoluzione, per mezzo di negozio transattivo irrevocabile in modo che ogni domanda connessavi sia da ritenersi come già definita e pertanto improponibile.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Montaletto di Cervia (Ra) ,.....

Europa2000 Prontogros Spa
in Liquidazione e Concordato Preventivo

O.S.

il Lavoratore

Il sottoscritto conciliatore, come sopra designato, dopo aver proceduto all'identificazione delle Parti nel seguente modo:

Sig.
rilasciata dal Comune di

Carta d'Identità N.
il

Sig.
rilasciata dal Comune di

Carta d'Identità N.
il

Sig.
rilasciata dal Comune di

Carta d'Identità N.
il

DICHIARA

che le sottoscrizioni delle Parti medesime sono autografe e che sono state apposte in calce al presente verbale di conciliazione contestualmente ed in sua presenza.

Il Conciliatore



